

.Avv. Ferdinando Tozzi

Parere diritti di autore



Oggetto: Fallimento n. 500/2004 -CB Service di Cioffi Giuseppe e Barinovi Anna Snc. Parere sui diritti della canzone (opera dell'ingegno) "Na Sera e Maggio" e/o "sera e maggio".

Premessa:

Lo scrivente avendo ricevuto mandato dalla curatela del fallimento CB Service di Cioffi Giuseppe e Barinovi Anna Snc n. 500/2004 al fine di verificare la documentazione inerente le quote dei diritti di autore per l'opera "Na Sera e Maggio" e/o "sera e maggio" nonché le opere della produzione del compositore riportate nell'elenco allegato e procedere ad una ipotesi di stima del probabile valore di vendita, riferisce quanto segue.

Quesito :

La Curatela del Fallimento (CB Service di Cioffi Giuseppe Barinovi Anna Snc n. 500/2004, anche solo il "Fallimento") deve avere piena contezza della disciplina delle edizioni musicali spettanti alla predetta CB Service di Cioffi Giuseppe Snc. E' obbligo del Fallimento procedere alla vendita delle quote di titolarità e proprietà dell'opera in capo agli eredi del fallito sig. Giuseppe Cioffi (fallimento) e pertanto è necessario avere un quadro compiuto ed esaustivo dell'ampiezza dei diritti afferenti il predetto.

Parere:

1 – Descrizione elementi essenziali del diritto di autore in relazione all'oggetto della presente scrittura.

Nella sfera di applicazione della Legge sul diritto di Autore (L. 633/41 anche solo "l.d.a.") rientrano tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La legge fornisce un'esemplificazione delle categorie di opere protette, appartenenti, tra le altre, alla letteratura, alla musica ed alla cinematografia. Il requisito di protezione è individuato nella c.d. "creatività semplice" senza alcuna preclusione per le opere che rappresentano idee banali, nozioni semplici o di dominio pubblico.

A tal proposito è importante aver chiaro che all'interno di un'opera si usano distinguere tre componenti: a) l'idea, b) l'espressione dell'idea, c) il supporto materiale.

Il diritto d'autore non tutela le idee in quanto tali o il supporto materiale ma il modo in cui sono espresse, la loro forma.



Così come l'oggetto del diritto di autore (e diritti connessi ad esso e dunque dal medesimo "derivanti") è distinto rispetto alla piattaforma di fruizione o allo strumento di trasmissione.

Rileva anche e soprattutto ai fini della questione che ci interessa la classica divisione tra corpus mystichum (che è l'opera dell'ingegno, in quanto tale tutelata dal diritto di autore) e corpus mechanicum (il supporto materiale ove è fissata l'opera dell'ingegno ove, con il suo trasferimento, non si determina il passaggio di alcun diritto di autore).

Cui ora va aggiunta una nuova distinzione, peraltro ideata dallo scrivente, il corpus digitale ove non solo, ovviamente, con il suo trasferimento non si determina il passaggio di alcun diritto di autore, ma si rappresenta una sorta di proprietà a tempo, di licenza personale, ancora meglio un diritto personale di godimento legato all'account, ormai vera e propria seconda identità da molti appunto definita "digitale".

Utilizzare un'opera dell'ingegno di cui si è acquistata la titolarità del solo corpus mechanicum, salvo prova contraria, significa detenere il diritto di fruizione privata dell'opera ma tutti gli altri diritti di autore (es. diritti di diffusione, riproduzione, fissazione, etc.) si presumono riservati all'autore medesimo.

Pertanto, è necessario specificare, secondo le forme di legge, i contenuti della cessione dei diritti.

Ciò ai sensi e per gli effetti in primis dell'art. 19 l.d.a. che pone il fondamentale principio dell'indipendenza dei diritti esclusivi di utilizzazione economica.

Si pone cioè una regola – rilevante ai fini del presente parere – sulle modalità di sfruttamento delle plurime utilità patrimoniali sottese all'utilizzazione di un'opera dell'ingegno.

Tale principio è stato peraltro consolidato, oltre che dalla dottrina quasi unanime, dalla giurisprudenza sin dall'entrata in vigore della l.d.a..

In buona sostanza si sostiene che il diritto di autore è un complesso di diritti e facoltà, le quali possono formare oggetto di distinte convenzioni private (contratti di cessione autonomi) salvo che non si tratti di facoltà in re ipsa consequenziali o necessariamente accessorie.

Peraltro, ai sensi del secondo comma del menzionato art. 19 l.d.a., i diritti esclusivi in capo all'autore (o suoi cessionari) hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti (che non include solo quegli elementi che esaminati singolarmente risultino privi di carattere creativo o di novità oggettiva).

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4 e 18 l.d.a., è necessario avere il consenso dell'autore per ogni elaborazione della sua opera, ivi compresa l'attività di traduzione in diverse lingue.

Ciò peraltro sarebbe comunque necessario, a prescindere da tutto quanto fin qui dedotto, per la tutela dei diritti morali di autore (artt. 20 e ss l.d.a.), diritti della personalità, in quanto tali intrasmissibili ed irrinunciabili.

Ai sensi dell'art. 18 l.d.a. l'autore ha poi il diritto di opporsi a chiunque attenti alla integrità della propria opera mediante elaborazione non autorizzata.

Per prevalente ma non pacifica dottrina e giurisprudenza tale facoltà dell'autore va limitata a sfruttamenti economici del risultato dell'elaborazione, ciò però significa che solo l'uso personale è libero. Peraltro, ammessa per ipotesi la libera elaborazione dell'opera, ai sensi dell'art. 4 l.d.a. l'autore originale e l'elaboratore sarebbero da considerare autori, l'uno dell'opera originale ed originaria l'altro dell'opera c.d. derivata che di per se acquista una propria sfera di autonomia, in parte limitata dalla previsione dell'art. 7 secondo comma l.d.a.. Ciò posto, in ogni caso, da un lato va richiesto il

consenso all'autore o ai suoi rappresentanti per la cessione elaborazione e/o riproduzione della sua opera, dall'altro va stipulato un accordo ad hoc per la cessione dei diritti di sfruttamento patrimoniale dell'opera.

Ai fini di quanto oggetto del presente documento è opportuno chiarire come in merito ad una opera musicale insistono diversi diritti patrimoniali (e per gli autori anche morali) d'autore.

Un'opera musicale (la c.d. canzone) è scritta da uno o più autori sia della parte letteraria che musicale. Tali soggetti, ai sensi dell'art. 6 l.d.a. ("Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale"), nascono titolari del 100% dei diritti di autore; di poi, tendenzialmente, cedono una parte di essi (nel massimo del 50%/12 ventiquattresimi) ad un imprenditore, l'editore musicale, affinché li possa gestire e valorizzare.

Accanto a tali figure vi è poi il produttore fonografico.

Il produttore è il soggetto che provvede alla fabbricazione del disco riproduttore di suoni e di voci; in particolare svolge l'attività di fissazione dei suoni e delle voci su un idoneo supporto definito commercialmente "master".

Il suo ruolo è delineato ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 l.d.a.

Il produttore di fonogrammi è dunque anzitutto un imprenditore al quale è riconosciuto il diritto a sfruttare economicamente il prodotto industriale della sua attività; egli è titolare dei c.d. diritti connessi (di cui appunto al Titolo II della presente legge "Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore", il cui primo articolo è proprio il 72 "diritti del produttore di fonogrammi", da ultimo sostituito dall'art. 11 del D.lgs 9 aprile 2003 n° 68).

In particolare, il produttore di fonogrammi provvede alla riproduzione in copia su supporti fonografici (la c.d. fissazione) ai sensi dell'art. 13 della legge sul diritto di autore e ciò al fine della messa in commercio dei medesimi (vedasi art. 17 legge sul diritto di autore) nonché per ogni altro sfruttamento commerciale del supporto medesimo.

Per fissazione si intende appunto l'atto del "fissare" su apposito supporto meccanico (c.d. master copy) l'interpretazione dell'artista interprete esecutore (vedasi in proposito gli artt. 80 e ss. Legge sul diritto di autore).

Il produttore di fonogrammi non acquista però la titolarità dell'opera musicale (testo e musiche o solo musiche) che resta in capo all'autore o, come è prassi, all'editore musicale ma si rende cessionario dei menzionati diritti di fissazione e del relativo sfruttamento economico (di una determinata opera musicale), per un determinato periodo di tempo e in relazione ad una determinata interpretazione.

Ciò significa che la medesima opera musicale potrà essere fissata su di un diverso supporto da un diverso produttore di fonogrammi, ciò salvo i limiti dettati da eventuali patti di non concorrenza.

In merito alla **durata**, bisogna distinguere tra quella afferente gli autori (ed editori) e quella afferente i produttori (e a.i.e.).

I diritti degli autori (ed editori) durano fino a 70 anni *post mortem*.

I diritti dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti esecutori hanno una durata il cui computo è più articolato. Con il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n.22 (che ha recepito le Direttive comunitarie in materia), sono state introdotte importanti novità

- tramite la modifica dell'art.75 della LDA è stato esteso il periodo di protezione dei diritti spettanti ai produttori di fonogrammi fino ai 70 anni dalla prima pubblicazione lecita o dalla prima lecita comunicazione al pubblico del fonogramma; la suddetta pubblicazione o comunicazione deve essere avvenuta nei primi 50 anni dalla fissazione del fonogramma;
- tramite la riformulazione dell'art.85 della LDA, per gli artisti interpreti esecutori le cui prestazioni siano fissate con un mezzo diverso dal fonogramma si ribadisce la durata di protezione della fissazione a 50 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico, mentre la si estende a 70 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico se è stata fissata in un fonogramma.

Queste disposizioni si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore e il produttore di fonogrammi **erano ancora protetti al 1° novembre 2013** (in virtù delle disposizioni precedenti) e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data.

Aggiungo

Il Governo italiano con il D. Lgs. 22/2014 ha recepito la Direttiva 2011/77/UE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi nel solo campo musicale. Il provvedimento interviene con alcune modifiche, ma anche con l'introduzione di nuovi articoli, alla Legge sul diritto d'autore 633/1941, estendendo la durata dei diritti connessi spettanti agli artisti musicali e ai produttori di fonogrammi da 50 a 70 anni e introducendo norme sulla remunerazione dei artisti in caso di cessione di diritti. In particolare, si inseriscono i casi in cui la protezione dei fonogrammi e delle fissazioni delle esecuzioni sono estese a 70 anni in termini di pubblicazione lecita o di comunicazione al pubblico. L'applicazione delle norme, così come previsto all'articolo 4 del provvedimento si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti al **1° novembre 2013** oltre naturalmente a quelle successive alla data.

Si suggerisce comunque un approccio prudenziale, ideale, fermi i diritti degli autori ed editori che hanno diverse durate e computi, è calcolare 70 anni anche ai supporti antecedenti il 1° Novembre 2013.

Ma resta che la regola è quella normativa sopra espressa in base alla quale teoricamente un'opera pubblicata o comunicata al pubblico ad esempio entro il 1960, applicando il termine precedente dei 50 anni, essa sarebbe in pubblico dominio lato discografico perché i 50 anni sarebbero spirati nel 2010.

Dati i termini formali, si tratta di verificare caso per caso quanto sopra, calcolando con precisione se la fissazione che si intende usare è o meno protetta a quel dì.

In linea teorica sussistono poi i diritti degli interpreti - per i quali va ovviamente comunque fatto il medesimo calcolo ex art. 85 LDA - che però, prescindendo dal menzionato art. 85 sono anche morali e dunque senza termine.

Ci sono però una serie di questioni di calcolo che non tutti ritengono pertinenti (ed anche io non le ritengo tali) che però potrebbero rendere "rischioso" il dare date certe, ad esempio la Direttiva che ha portato a 70 anni fa riferimento al 1.11.2013 ma è del 2014 e c'è chi sostiene che essa vale non con riferimento alla data del 2013 ma ai 15 gg dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; ancora ci possono essere fissazioni di diverse date su di un unico supporto, dovete vedere il "P" e "C" di ogni fissazione, c'è chi sostiene che ancora dovrebbero essere anche calcolati i termini del Secondo Conflitto Mondiale

etc., peraltro, sebbene il termine previgente era di 50 anni, si deve tener conto almeno di quanto sotto per capire la stratificazione normativa che ha portato all'ultima del 2014.

Articolo 3 Dir 93/98 - Durata dei diritti connessi

1. I diritti degli artisti interpreti od esecutori scadono cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

2. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato o comunicato al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

3. I diritti dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico. Il termine "pellicola" designa un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, siano esse sonore o meno.

4. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

Modificata dalla Dir 2001/29

2. All'articolo 3 della direttiva 93/98/CEE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è lecitamente pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se la riproduzione fonografica è lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.

Tuttavia, se allo scadere del periodo di protezione garantito dal presente paragrafo nella versione precedente alla modifica apportata dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione⁽¹¹⁾ i diritti dei produttori fonografici non sono più protetti alla data del 22 dicembre 2002 il presente paragrafo non produce l'effetto di proteggere tali diritti nuovamente."

2 -- Possibili conclusioni.

In base alla documentazione fornita da "La Canzonetta" e da SIAE, *rebus sic stantibus* e dunque con riserva di prova contraria, pare potersi sostenere che l'autore Giuseppe Cioffi, giusta cessione del primo Agosto dell'anno, presumibilmente (in quanto non è ben leggibile) in data 1 Agosto 1938 ha fatto "regolare e totale cessione, a tutti gli effetti di Legge al cav. _____ e suoi eredi e successori, proprietario della casa Editrice Musicale "La Canzonetta" [...].A La Canzonetta - Casa Editrice Musicale srl non risultano diritti di terzi e/o vincoli. Detta società ha prodotto i contratti ivi allegati

da quali si attesta che in capo al signor Giuseppe Cioffi insistono diritti di autore (editoriali) pari al 30% (trenta per cento).

Di conseguenza appare essere La Canzonetta cessionaria dei diritti patrimoniali di autore del Cioffi.

Quest'ultimo si è altresì riservato il 30% (trenta per cento) delle quote editoriali o edizioni musicali che dir si voglia (che "riscuoterò direttamente dalla" SIAE si legge nel menzionato accordo).

Pertanto le quote editoriali che risulterebbero in capo alla CB Service di Cioffi Giuseppe Snc quale cessionaria dei diritti del signor Giuseppe Cioffi, come dedotto dal dottor Strazzullo curatore del Fallimento, sono quelle sopra dedotte e indicate anche nei bollettini SIAE che si allegano in copia e che, salva prova contraria (anche ex art. 6 l.d.a.), consistono:

'NA SERA 'E MAGGIO di Cioffi Giuseppe (acquisita come "SERA E MAGGIO"), codice opera 541006244 nonchè gli ulteriori titoli della produzione del maestro Cioffi di cui all'allegato elenco in merito alle quali – salvo che per "na sera e Settembre" sempre de La Canzonetta - si precisa che non è stato possibile reperire eventuali terzi titolari e/o contratti e/o altri possibili "pesi" e vincoli giuridici di cui non può che farsi espressa riserva.

Gli aventi diritto interessati all'opera risultano essere:

CO CIOFFI GIUSEPPE (2119) DEM 30/100 DRM 10%

(7529) DEM 20/100 DRM 10%

EO LA CANZONETTA (1516) DEM 50/100 DRM 80%

Per DEM si intendono i Diritti di Esecuzione Musicale (ovvero tutto ciò che si riferisce alla riproduzione in pubblico e dal vivo dell'opera, radio o televisione e esibizioni live etc.).

Per DRM si intendono i diritti di riproduzione meccanica (c.d. mechanicals, che intervengono nel momento in cui la musica fissata su un supporto viene venduta e l'autore percepisce una percentuale sulle vendite attraverso la Siae, o altra società di collecting e sempre fermo l'art. 6 lda)

Vi sono poi delle sigle che qualificano i soggetti:

CO compositore originale

EL elaboratore (elabora opere originali)

AO autore originale (parte letteraria)

SA (sub-adattatore)

EO editore originale

SE sub-editore (editore che acquisisce la rappresentanza delle opere da un editore originale).

In merito al valore di tali quote editoriali va detto che non sussiste una regola in diritto che sia univoca e precisa. Si usa individuare una media dei diritti di autore che maturano annualmente sia lato SIAE che da tutti quegli utilizzi che non sono gestiti attraverso SIAE, come ad esempio eventuali sincronizzazioni.

A tale media va poi aggiunto il "valore" potenziale futuro che deve tener conto di quanti anni mancano al c.d. "pubblico dominio" (ed a tali fini è necessario rifarsi a quanto scritto sopra al § 1 sulla durata dei diritti di autore).

Dai dati SIAE l'ultimo autore a morire è stato proprio il signor Giuseppe Cioffi nel 20 Maggio 1976 (l'altro, il _____ morì il 29 Maggio 1973), dunque da quella data decorrono i termini di cui sopra per i diritti di autore (70 anni post mortem) prima di aversi il c.d. pubblico dominio.

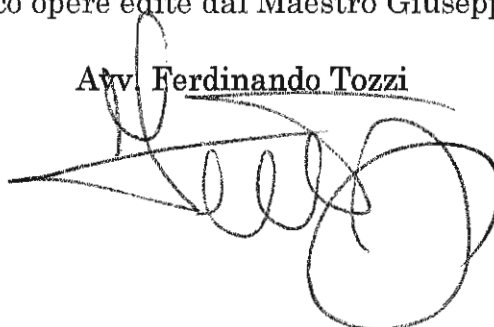
3 .STIMA DEL VALORE DA PORRE A BASE DI ASTA

Ai fini della stima del valore dei beni oggetto della procedura di vendita delegata si può tener conto degli importi da incassare presso la SIAE per il periodo residuo di vita dei diritti d'autore; si precisa infatti che i diritti d'autore hanno durata pari a 70 anni solari dalla data di decesso dell'autore delle opere, pertanto nel caso di specie il Maestro Giuseppe Cioffi risulta deceduto nel 1976[^] e di conseguenza i diritti si estingueranno nell'anno 2046.

La SIAE - Società Italiana Autori ed Editori - ha corrisposto al Fallimento n°500/2004 sino all'attualità € 6.000/00 per ciascun anno, pertanto quale parametro di calcolo del valore dei beni oggetto delle vendite delegate dal Tribunale si è proiettato il valore degli incassi futuri € 6000,00/anno x il numero di anni residui di vita dei diritti ossia 23, pari a complessivi 6000,00 X 23 = € 138.000,00. Detto importo a forfait deve essere - prudenzialmente - abbattuto del 20% (27.600,00) con un valore finale da prendere quale possibile, eventuale, base d'asta di **€ 110.400,00**

Si allegano i seguenti documenti in copia: pec La Canzonetta (date: 10 Maggio 2023, scambi pec dal 27 Giugno 2022); lettera raccomandata dell' 8.6.2022; Nota SIAE prot. 7/015/EO; verbale 22 Febbraio 2023 e relativa copia del contratto di cessione Cioffi Giuseppe / La Canzonetta"; Elenco opere editate dal Maestro Giuseppe Cioffi

Avv. Ferdinando Tozzi



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it